



TRIBUNALE DI BELLUNO

N. 857/2025 R.G.

La Giudice,

visto il ricorso e l'art. 281 *undecies* c.p.c.;

considerato che l'istanza ex art. 150 c.p.c. dovrà essere formulata mediante apposito deposito presso la cancelleria della volontaria giurisdizione;

richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;

Ritenuto opportuno

- disporre la trattazione scritta, prevedendo che lo scambio delle rispettive deduzioni avvenga in via preventiva tra i difensori delle parti – in applicazione del principio del contraddittorio e di leale collaborazione – con successivo deposito telematico (da parte di uno dei difensori, ma sottoscritto da tutti) di un'unica nota riassuntiva congiunta, contenente le istanze e conclusioni sostitutive delle deduzioni a verbale, che verrà richiamata dal giudice, al fine di evitare un aggravio di attività della Cancelleria (come invece accadrebbe nel caso in cui ciascun difensore dovesse depositare una propria nota ed ulteriore replica);
- al fine di consentire l'adeguata trattazione della causa e l'adozione dei conseguenti provvedimenti, far coincidere la scadenza del termine perentorio per il deposito delle note con le ore 7.30 del giorno fissato, in modo da consentire alla Cancelleria la tempestiva accettazione nel fascicolo telematico delle note da sottoporre al giudice, invitando a tal fine il difensore ad anticipare il deposito della nota ad almeno cinque giorni prima rispetto alla scadenza del termine perentorio indicato;
- per garantire il contraddittorio, che i difensori valutino anche la possibilità di inserire nella nota congiunta una rinuncia espressa al deposito di ulteriori note separate nel termine fissato, contenendo già la nota congiunta tutte le rispettive deduzioni agli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. (così da evitare, nell'interesse delle parti, che vengano successivamente depositate ulteriori note contenenti deduzioni non oggetto di preventivo scambio);

FISSA

per la discussione del ricorso l'udienza del giorno **5/5/2026** sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte entro il termine perentorio delle ore 7.30 del medesimo giorno 5/5/2026, invitando i difensori allo scambio preventivo delle rispettive deduzioni ed al deposito telematico delle stesse, sino a cinque giorni prima della data fissata, in unica nota riassuntiva congiunta contenente le istanze e conclusioni;

ASSEGNA

al resistente termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione nonché formulare le conclusioni, nonché, a pena di decadenza, proporre le eventuali domande riconvenzionali, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e dichiarare gli eventuali terzi che intende chiamare in giudizio, chiedendo, in quest'ultimo caso, lo spostamento dell'udienza

DISPONE

che parte ricorrente notifichi a parte resistente il ricorso e il presente decreto almeno quaranta giorni liberi prima del termine fissato per l'udienza.

AVVERTE

Le parti che, ai sensi dell'art. 127 ter co. quarto c.p.c., "se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo".

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento.

Belluno, 04/12/2025

La Giudice

Dott.ssa Irene Colladet